DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 101/2005

dell'8 luglio 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2004 del 9 luglio 2004 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d'identificazione automatica (AIS) ([2]).

(3) La decisione 2005/53/CE abroga, con effetto dal 26 luglio 2005, la direttiva 2003/213/CEE della Commissione, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo, il capitolo XVIII è modificato come segue:

1) dopo il punto 4zzm (decisione 2004/71/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«4zzn. **32005 D 0053:** decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d'identificazione automatica (AIS) (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14).»;

2) il testo del punto 4zzl (direttiva 2003/213/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 26 luglio 2005.

Articolo 2

I testi della decisione 2005/53/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 25.

([2]) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14.

([3]) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 46.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.